

# 1 Ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD), RS 910.13

## 1.1 Situazione iniziale

Le superfici utilizzate a scopo agricolo nello spazio riservato alle acque secondo l'ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc; RS 814.201), devono essere gestite in modo estensivo. Finora il tipo di superficie per la promozione della biodiversità «prato rivierasco» è stato preso in considerazione soltanto lungo i corsi d'acqua. Questa penalizzazione, non giustificata dal profilo materiale delle aziende con superfici lungo acque stagnanti, è abolita.

A causa del forte aumento del numero di grandi predatori registrato in questi ultimi anni e della viepiù frequente formazione di branchi di lupi è venuta a crearsi una situazione impegnativa per il settore agricolo. Di conseguenza, già nel 2021, con una revisione dell'ordinanza sulla caccia (OCP; RS 922.01), il Consiglio federale ha autorizzato i Cantoni a intervenire più rapidamente sull'effettivo di lupi e ha aumentato il sostegno finanziario per i provvedimenti di protezione degli animali da reddito. Parallelamente, con il postulato Bulliard 20.4548 (Misure per potenziare l'agricoltura alpestre e di montagna), il Consiglio federale è stato incaricato di valutare quali ulteriori misure possono essere adottate nell'ambito della politica agricola al fine di garantire la gestione sostenibile della regione di montagna e di quella d'estivazione a fronte della crescente presenza di grandi predatori. Nella fase di trattazione del postulato, in collaborazione con gli stakeholder (Cantoni, servizi di consulenza, SAB, ASA, USI, Associazione Sentieri Svizzeri) e con il coordinamento dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), nel 2021 sono state individuate delle misure nell'ambito del diritto agricolo volte a potenziare l'agricoltura alpestre e di montagna. Tuttavia anche in futuro, la protezione del gregge e i relativi provvedimenti sottostaranno in primo luogo alla legislazione sulla caccia. L'aiuto all'esecuzione concernente la protezione del bestiame<sup>1</sup> pubblicato dall'UFAM mira a garantire un'esecuzione uniforme in relazione alla protezione del gregge, definendo gli attori e i rispettivi compiti e competenze nonché la collaborazione tra loro, come pure le misure efficaci e la promozione delle stesse. Oltre agli adeguamenti nell'OPD sono attuate modifiche dell'ordinanza sull'allevamento di animali (OAlle; RS 916.310, attuazione della mozione Rieder per la conservazione delle razze svizzere minacciate) e dell'ordinanza sui miglioramenti strutturali (OMSt; RS 913.1, provvedimenti pianificatori ed edilizi tesi a ridurre i rischi sui sentieri e sulle piste per mountain bike).

Nell'ambito di un progetto pilota ai sensi dell'articolo 25a OPD «Progetti per l'evoluzione della PER», dal 2021 i Cantoni di Berna, Friburgo e Soletta stanno testando con successo un bilancio semplificato delle sostanze nutritive («test rapido di Suisse-Bilanz») nel loro sistema informatico cantonale GELAN. Dal 1° gennaio 2024 questo bilancio semplificato delle sostanze nutritive consentirà di sgravare dal punto di vista amministrativo sia gli agricoltori sia i servizi preposti all'esecuzione in tutta la Svizzera. I Cantoni possono attuare il bilancio semplificato delle sostanze nutritive a titolo volontario. È mantenuta l'attuale deroga generale per aziende che non apportano concimi e presentano un basso effettivo di animali.

Con il pacchetto di ordinanze per l'attuazione dell'iniziativa parlamentare 19.475 (Pacchetto Iv.Pa.), negli articoli 28 e 29 dell'ordinanza sulla terminologia agricola (OTerm; RS 910.91) si definisce cosa s'intende per foraggio di base e foraggio concentrato. Secondo questa definizione, l'erba essiccata e il mais essiccato sono classificati nel foraggio di base. A livello di estivazione, invece, l'erba essiccata e il mais essiccato sono computati, come finora, nell'apporto di foraggi concentrati.

Dell'esecuzione dei pagamenti diretti è responsabile il Cantone sul cui territorio è domiciliato il gestore o ha sede la persona giuridica che funge da gestore. Se il domicilio del gestore non si trova nello stesso Cantone in cui è ubicata l'azienda, l'esecuzione diventa più complicata. Si riscontrano difficoltà in particolare nella registrazione dei dati nel sistema d'informazione geografica e nel controllo da parte

---

<sup>1</sup> Aiuto all'esecuzione concernente la protezione del bestiame, Organizzazione e sostegno della protezione del bestiame nonché allevamento, formazione e impiego di cani da protezione delle greggi ufficiali; consultabile su: [www.bafu.ad-min.ch/bafu/de/home/themen/biodiversitaet/publikationen-studien/publikationen/vollzugshilfe-herdenschutz.html](http://www.bafu.ad-min.ch/bafu/de/home/themen/biodiversitaet/publikationen-studien/publikationen/vollzugshilfe-herdenschutz.html)

## Ordinanza sui pagamenti diretti

dell'organizzazione preposta del Cantone di domicilio. Siccome sempre più spesso il domicilio e l'ubicazione non si trovano nello stesso Cantone, l'attuale regolamentazione viene rivista.

Le esigenze dei programmi sui pagamenti diretti nella produzione vegetale possono entrare in conflitto con le misure di prevenzione o di lotta ordinate contro organismi da quarantena e altri organismi nocivi particolarmente pericolosi. Pertanto è necessaria una norma che garantisca che gli ordini in tal senso non comportino riduzioni o il diniego di contributi.

Il 13 aprile 2022 il Consiglio federale ha approvato l'attuazione dell'Iniziativa parlamentare 19.475. Alcune disposizioni devono ora essere precisate al fine di garantire un'attuazione ineccepibile. In particolare va agevolato l'accesso ai due programmi sui pagamenti diretti per il miglioramento della fertilità del suolo. Inoltre, nel 2023 verrà trasferito un importo minore rispetto a quello previsto in un primo tempo dai contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento a quelli per i sistemi di produzione onde attenuare la transizione per le aziende nella zona di pianura che nel primo anno di attuazione non possono ancora partecipare ai nuovi programmi sui pagamenti diretti o possono farlo solo in misura limitata. Considerate le circostanze attuali, il trasferimento dell'intero importo avverrà nel 2024 o al più tardi nel 2025.

### 1.2 Sintesi delle principali modifiche

- Apporto di foraggio concentrato nella regione d'estivazione: l'erba essiccata e il mais essiccato rientrano nel foraggio concentrato conformemente alla regolamentazione materiale vigente finora.
- Contributi per la biodiversità nello spazio riservato alle acque: l'attuale tipo di superficie per la promozione della biodiversità «prati rivieraschi lungo i corsi d'acqua» prende il nome di «prati rivieraschi». In questo modo è possibile tener conto anche di quelli situati lungo le acque stagnanti. Le piccole strutture sulle superfici per la biodiversità in futuro daranno diritto a contributi lungo tutte le acque.
- Notifica e presentazione della domanda di pagamenti diretti: se un'azienda si trova in un Cantone diverso da quello di domicilio del gestore, il Cantone di domicilio e quello d'ubicazione possono convenire che il Cantone d'ubicazione del centro aziendale è responsabile dell'esecuzione. Questo principio si applica anche per le aziende d'estivazione e con pascoli comunitari.
- Rinuncia alle riduzioni e al diniego dei contributi: se viene adottata una misura di prevenzione o di lotta ordinata contro organismi da quarantena e altri organismi nocivi particolarmente pericolosi, questa prevale sulle esigenze dei relativi contributi nel settore della produzione vegetale.
- Adeguamento delle disposizioni concernenti l'estivazione: oltre a un aumento dei contributi d'estivazione di 100 franchi per carico normale per gli ovini detenuti nei sistemi di pascolo «sorveglianza permanente» e «pascolo da rotazione con provvedimenti di protezione del gregge», viene sancita una norma per il versamento degli importi totali in caso di scarico anticipato dell'alpe a causa della presenza di grandi predatori. Queste modifiche entrano in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2022. Gli adeguamenti nel complesso promuovono una gestione del pascolo e delle greggi professionale nonché una gestione sostenibile della regione d'estivazione. Nell'ambito del prossimo pacchetto di ordinanze (PO 23) si darà seguito alla richiesta espressa da un gran numero di partecipanti alla consultazione e svilupperà un sistema con contributi supplementari accessibili non solo per gli ovini, ma per tutte le categorie di animali con un maggiore dispendio aziendale a causa della presenza dei grandi predatori.
- PER - Bilancio delle sostanze nutritive: con un bilancio semplificato delle sostanze nutritive e riferito alle singole aziende («test rapido di Suisse-Bilanz»), i Cantoni possono dispensare tutte le aziende con un quantitativo esiguo di sostanze nutritive dall'obbligo del calcolo del bilancio in base al metodo «Suisse-Bilanz».
- Rinuncia all'esclusione diretta dalla superficie agricola utile (SAU) in caso di infestazione da malerbe: per superfici infestate da malerbe i Cantoni fissano un termine di risanamento prima di escluderle dalla PER.

- Pacchetto di ordinanze del 13 aprile 2022 relativo all'attuazione dell'iniziativa parlamentare 19.475: alcune disposizioni relative ai contributi per i sistemi di produzione vengono precisate o integrate al fine di garantire un'attuazione ineccepibile. Il periodo d'impegno di 4 anni dei due programmi sui pagamenti diretti per il miglioramento della fertilità del suolo è abolito e l'obbligo di notifica per i due programmi entra in vigore un anno più tardi. Il contributo di base per la sicurezza dell'approvvigionamento è ridotto a 700 fr./ha invece che a 600 fr./ha. Pertanto è 100 fr./ha più alto rispetto a quanto previsto in origine dalla decisione del Consiglio federale del 13 aprile 2022 (Pacchetto Iv.Pa.). Parallelamente, i contributi per le difficoltà di produzione sono incrementati in maniera meno marcata rispetto a quanto previsto dal Pacchetto Iv.Pa., ovvero di 100 fr./ha per ciascuna zona. In tal modo si evitano trasferimenti di contributi tra le diverse zone. Per la sicurezza dell'approvvigionamento nel 2023 verranno versati in via suppletiva complessivamente 40 milioni di franchi. Questi fondi sono completamente compensati mediante contributi di transizione più bassi.

### 1.3 Commento ai singoli articoli

#### *Sostituzione di un'espressione*

Nella versione italiana l'espressione «prati artificiali» è sostituita da «prati temporanei». Si tratta di un concetto comunemente utilizzato in Svizzera.

#### *Articolo 31 capoverso 2*

L'apporto massimo di 100 kg di foraggi concentrati per carico normale e periodo d'estivazione include attualmente anche l'erba essiccata e i cubetti di mais (cfr. Istruzioni relative all'art. 31 cpv. 2 OPD). Nel quadro del pacchetto di ordinanze per l'attuazione dell'iniziativa parlamentare 19.475, con la modifica dell'ordinanza sulla terminologia agricola (OTerm) che entrerà in vigore il 1° gennaio 2023 si è definito per la prima volta il concetto di foraggio concentrato. Dal 2023 l'erba essiccata e i cubetti di mais saranno considerati foraggi di base. Onde evitare modifiche materiali alle attuali disposizioni sull'estivazione, nel testo dell'ordinanza verrà esplicitamente indicato che l'apporto di foraggio concentrato, mais essiccato ed erba essiccata complessivamente è limitato a 100 kg per carico normale e periodo d'estivazione. Dal 2023 i sali minerali saranno considerati come foraggi concentrati giusta l'OTerm, ma potranno essere apportati in quantità illimitata come finora. L'espressione «vacche munte» è sostituita con vacche da latte riprendendo così la stessa terminologia dell'articolo 47 capoverso 3.

#### *Articolo 35 capoverso 2<sup>bis</sup>*

#### *Articolo 55 capoverso 1 lettera g*

#### *Allegato 4 numero 7*

#### *Allegato 7 numero 3.1.1*

#### *Allegato 8 numero 2.4.12*

Il tipo di superficie per la promozione della biodiversità (SPB) «prati rivieraschi lungo i corsi d'acqua» era stato introdotto nel quadro della Politica agricola 2014-2017 in vista dell'applicazione dello spazio riservato alle acque ai sensi della legge sulla protezione delle acque. Finora a livello svizzero sono stati notificati soltanto circa 100 ettari di «prati rivieraschi lungo i corsi d'acqua», il che corrisponde a meno dello 0,1 per cento del totale delle SPB. Con l'attuazione delle condizioni di gestione nello spazio riservato alle acque i prati rivieraschi acquisiscono maggiore importanza. Nell'esecuzione è emerso che la limitazione di questo tipo ai corsi d'acqua non è più giustificabile dal profilo materiale. Al fine di incrementare la flessibilità per quanto riguarda la gestione, anche le superfici lungo le acque stagnanti devono poter essere notificate e gestite come «prati rivieraschi». Considerata l'aliquota di contribuzione prevista per i prati rivieraschi, comparativamente bassa, non si teme che soppiantano quei tipi di SPB che hanno un valore ecologico più elevato. Tuttavia, grazie alle misure di interconnessione, come ad esempio le piccole strutture, anche i prati rivieraschi possono essere valorizzati dal profilo ecologico. Pertanto le piccole strutture danno diritto a contributi su tutti i prati rivieraschi.

## Ordinanza sui pagamenti diretti

### *Articolo 77*

Nel quadro del pacchetto di ordinanze per l'attuazione dell'iniziativa parlamentare 19.475, il 13 aprile 2022 il Consiglio federale ha modificato l'articolo 77, introducendo il contributo per una durata d'utilizzo prolungata delle vacche a partire dal 1° gennaio 2024. Pertanto la versione vigente del suddetto articolo sarà abrogata a fine 2023. Affinché tale abrogazione non infici l'articolo 77 approvato il 13 aprile, la disposizione è stata integrata al numero V capoverso 4 come segue: «L'articolo 77 ha effetto sino al 31 dicembre 2023; dopo tale data la modifica in esso contenuta decade».

### *Articolo 98 capoverso 2<sup>bis</sup>*

Con questa modifica, il Cantone di domicilio del gestore e il Cantone d'ubicazione dell'azienda possono convenire che il Cantone d'ubicazione del centro aziendale sia responsabile dell'esecuzione dei pagamenti diretti. Già attualmente il Cantone d'ubicazione è responsabile del riconoscimento delle aziende secondo l'ordinanza sulla terminologia agricola. Lo stesso vale per le aziende d'estivazione e con pascoli comunitari.

### *Articolo 98 capoverso 3 lettera d numero 1*

Dal 1° gennaio 2024 per la definizione dell'effettivo determinante di animali delle specie ovina e caprina si ricorre, come per i bovini e gli equini, ai dati della banca dati sul traffico di animali. L'autodichiarazione del gestore necessaria finora decade. Pertanto per i contributi nella regione d'estivazione in futuro dovranno essere dichiarati solo la categoria e il numero di lama e alpaca estivati.

### *Articolo 99 capoversi 1, 4 e 5*

Nel quadro del pacchetto di ordinanze per l'attuazione dell'iniziativa parlamentare 19.475, con effetto al 1° gennaio 2023 vengono abrogati diversi contributi per l'efficienza delle risorse o in parte trasferiti nei contributi per i sistemi di produzione. Pertanto l'articolo 99 che disciplina i termini di domanda e le scadenze deve essere adeguato.

### *Articolo 107 capoverso 3*

Nell'agricoltura e nell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale spetta all'UFAG definire le misure contro gli organismi da quarantena secondo l'OSaIV (RS 916.20). Le misure di prevenzione o di lotta che ne conseguono devono essere messe in atto oppure essere ordinate alle aziende interessate dai servizi cantonali competenti o dal Servizio fitosanitario federale.

L'attuazione delle misure può essere in contrasto con le esigenze definite nell'ordinanza sui pagamenti diretti (PER, contributi per i sistemi di produzione per la riduzione dell'impiego di prodotti fitosanitari, contributi per la biodiversità). A titolo d'esempio si cita la lotta contro la flavescenza dorata. Questa malattia è presente in alcune regioni viticole svizzere e ai sensi dell'OSaIV la sua trasmissione deve essere contrastata con insetticidi attenendosi alle disposizioni dei Cantoni. Allo stesso tempo i vigneti interessati dovrebbero adempiere anche i requisiti dell'ordinanza sui pagamenti diretti, ad esempio nell'ambito della promozione della biodiversità.

Per superare un simile conflitto di obiettivi (salute dei vegetali vs. biodiversità), al capoverso 3 si precisa che le misure di prevenzione o di lotta ordinate contro gli organismi da quarantena e altri organismi nocivi particolarmente pericolosi (zona protetta per gli organismi da quarantena nonché organismi regolamentati non da quarantena) prevalgono sulle esigenze delle relative disposizioni dei pagamenti diretti e che nell'anno di contribuzione i contributi non sono né ridotti né negati.

Qualora le misure di prevenzione e di lotta ordinate debbano essere attuate anche l'anno successivo, le superfici interessate non possono più essere notificate per programmi sui pagamenti diretti le cui esigenze sono in conflitto con queste misure.

### *Articolo 107a*

Se l'alpe deve essere scaricato anticipatamente a causa del pericolo rappresentato dai grandi predatori (lupi, linci, orsi bruni) per gli animali da reddito e di conseguenza il carico effettivo scende al di sotto del carico usuale di oltre il 25 per cento, il Cantone può rinunciare all'adeguamento dei contributi d'estivazione secondo l'articolo 49 capoverso 2 lettera c OPD. Inoltre, il Cantone può anche rinunciare ad adeguare i contributi per la biodiversità destinati a superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione di cui all'allegato 7 numero 3.1.1 numero 12 (massimo 300 franchi per CN). Anche i contributi per la qualità del paesaggio di cui all'allegato 7 numero 4.1 lettera b possono essere versati nella stessa misura del contributo erogato l'anno precedente. L'obiettivo è che il gestore di un'azienda d'estivazione interessata riceva gli stessi contributi d'estivazione, per la biodiversità e per la qualità del paesaggio che avrebbe ricevuto se non avesse dovuto scaricare anticipatamente l'alpe.

Non sussiste alcun diritto alla rinuncia all'adeguamento, ma i Cantoni devono esaminare caso per caso le rispettive domande dei gestori. Le domande di rinuncia all'adeguamento del contributo a causa di uno scarico anticipato dell'alpe dovranno essere valutate dalle autorità cantonali dell'agricoltura. Per la valutazione delle domande occorre tenere conto delle misure di protezione (non) ragionevolmente esigibili di cui all'articolo 10<sup>quinquies</sup> dell'ordinanza del 29 febbraio 1988<sup>2</sup> sulla caccia. Un versamento completo dei contributi può essere preso in considerazione solo su alpi in cui prima dello scarico dell'alpe sono state adottate le misure di protezione ragionevolmente esigibili. Per gli alpi che non possono essere protetti non si applica alcuna misura di protezione ragionevolmente esigibile. Per la valutazione della (non) ragionevolezza i Cantoni possono avvalersi dell'Aiuto all'esecuzione concernente la protezione del bestiame e dell'Elenco dei criteri<sup>3</sup> dell'UFAM per la valutazione della (non) ragionevolezza di misure di protezione.

Nell'esame delle domande le autorità cantonali dell'agricoltura competenti devono coinvolgere gli esperti responsabili a livello cantonale per la protezione delle greggi e della caccia al fine di valutare la ragionevolezza delle misure di protezione delle greggi nonché la presenza di grandi predatori. Poiché queste disposizioni possono essere applicate con effetto retroattivo alla stagione alpestre 2022, fino alla decisione del Consiglio federale (probabilmente inizio novembre 2022), i Cantoni possono esaminare solo provvisoriamente le domande. Un esame definitivo sarà possibile a novembre/dicembre 2022. Nelle circostanze attuali, questo termine consente di garantire il versamento dei contributi d'estivazione, dei contributi per superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nonché dei contributi per la qualità del paesaggio nella regione d'estivazione a dicembre 2022.

Per motivi di semplicità si rinuncia a una differenziazione delle norme tra gli alpi che possono essere protetti e quelli che non possono esserlo, come invece era stato proposto in sede di consultazione. Le argomentazioni esposte nei pareri, secondo le quali uno scarico anticipato entra in considerazione solo in situazioni di emergenza, sono plausibili e comprensibili. In generale i Cantoni possono rinunciare all'adeguamento dei contributi sullo stesso alpe al massimo due volte nell'arco di cinque anni.

Per avere una panoramica sulle domande di scarico anticipato dell'alpe inoltrate a livello nazionale, i Cantoni devono notificarle annualmente all'UFAG. Questi, in collaborazione con i Cantoni, stabilisce forma e contenuto della notifica.

#### *Modifiche della revisione del 13 aprile 2022 dell'ordinanza sui pagamenti diretti*

Con il pacchetto di ordinanze per l'attuazione dell'iniziativa parlamentare 19.475, con effetto al 1° gennaio 2023, il Consiglio federale introduce diversi contributi per i sistemi di produzione. In seguito a modifiche linguistiche delle colture che danno diritto a contributi nei contributi per singole colture, nel presente pacchetto di ordinanze occorre adeguare anche le colture che danno diritto a contributi nel quadro dei contributi per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura (art. 68) e le aliquote dei contributi (all. 7 n. 5.2.1 lett. b). Nell'articolo 70 capoversi 3 e 5 è integrata la mancata regolamentazione per

---

<sup>2</sup> RS 922.01

<sup>3</sup> Consultabile sotto: [www.bafu.admin.ch](http://www.bafu.admin.ch) > Temi > Tema Biodiversità > Informazioni per gli specialisti > Salvaguardia e promozione delle specie > Gestione della fauna selvatica > Protezione delle greggi > Istruzioni dell'UFAM

## Ordinanza sui pagamenti diretti

«altra frutta». Altra frutta nei frutteti sono ad esempio il kiwi e il sambuco. Da un lato per altra frutta si applica un limite di 3 chilogrammi per l'impiego di rame e dall'altro deve essere definito lo stadio «dopo la fioritura». All'articolo 71a capoverso 2 lettera a si inserisce un caso eccezionale (vigneti con biodiversità naturale) onde mantenere la combinazione di contributi per la rinuncia a erbicidi con contributi per la promozione della biodiversità nell'ambito dell'erogazione dei contributi per l'efficienza delle risorse possibile finora. All'articolo 71c capoverso 2 lettera b si inserisce un caso eccezionale finora non disciplinato (impianto di una coltura autunnale). Secondo l'articolo 71d capoverso 2, i tre tipi di superficie coltiva SPB maggese fiorito, maggese da rotazione e strisce su superficie coltiva non si computano sulla superficie, sulla quale il 60 per cento delle colture deve essere impiantato con lavorazione rispettosa del suolo. Si evita così un'interazione negativa tra la promozione della biodiversità e la lavorazione rispettosa del suolo. All'articolo 71d capoverso 2<sup>bis</sup> si mantiene l'attuale deroga relativa all'utilizzo dell'aratro nella preparazione del letto di semina per la semina a lettiera, affinché il programma a livello materiale presenti le stesse disposizioni come finora. Le modifiche sono necessarie per garantire un'esecuzione ineccepibile dal 2023 e per mantenere le disposizioni vigenti che hanno dato prova della loro efficacia.

Il periodo d'impegno di 4 anni dei due programmi sui pagamenti diretti per il miglioramento della fertilità del suolo è abolito e l'obbligo di notifica dei due programmi entra in vigore solo un anno più tardi. Queste modifiche mirano ad agevolare l'accesso ai programmi e a ridurre la complessità senza che l'efficacia delle misure si limiti al conseguimento degli obiettivi. Il contributo di base della sicurezza dell'approvvigionamento per l'anno di contribuzione 2023 è fissato a 700 fr./ha, quindi con una diminuzione rispetto al 2022 pari a 200 fr./ha e non a 300 fr./ha, come aveva deciso il Consiglio federale il 13 aprile 2022. Parallelamente i contributi per le difficoltà di produzione, dalla zona collinare alla zona di montagna IV, sono incrementati in maniera meno marcata rispetto a quanto previsto dal Pacchetto Iv.Pa., ovvero di 100 fr./ha. In tal modo è possibile evitare perdite di contributi per le aziende ubicate nella regione di pianura che necessitano di più tempo per accedere ai nuovi programmi di contributo. Allo stesso tempo si evitano trasferimenti di contributi tra le diverse zone rispetto al Pacchetto Iv.Pa.

*Modifica di altri atti normativi: ordinanza sulla protezione delle acque: articolo 41c capoverso 4*

Sulla base della modifica dell'articolo 55 capoverso 1 lettera g, occorre adeguare anche l'articolo 41c capoverso 4 OPAC.

*Allegato 1 numeri 2.1.9a, 2.1.9b, 2.1.9c e 2.2.2*

L'attuale normativa che dispensa dal calcolo del bilancio in base al metodo «Suisse-Bilanz» (all. 1 n. 2.1.9) tiene conto della densità di animali per ettaro di superficie fertilizzabile e stabilisce che non è possibile apportare alcun concime azotato o fosforico. Resta invariata.

Ora i Cantoni possono offrire a tutte le aziende una procedura semplificata a comprova di un bilancio di concimazione equilibrato (all. 1 n. 2.1.9a). Il rispettivo metodo di calcolo («test rapido di Suisse-Bilanz»), oltre agli animali da reddito detenuti nelle aziende in UBG, considera i concimi aziendali, ottenuti dal riciclaggio nonché minerali ceduti e ritirati. L'impiego di questo metodo è a discrezione dei Cantoni.

Se i quantitativi di azoto o di fosforo calcolati per un'azienda sono inferiori ai valori limite definiti nell'allegato 1 numero 2.1.9a, non deve più essere calcolato l'intero bilancio delle sostanze nutritive in base al metodo «Suisse-Bilanz». In caso di superamento, invece, occorre calcolarlo. Il controllo del test rapido di Suisse-Bilanz avviene nel quadro dell'usuale controllo della PER.

Come unità di misura delle sostanze nutritive prodotte dall'azienda si è optato per i valori UBG calcolati sulla base dei valori indicativi sulla produzione di sostanze nutritive

Per il calcolo del test rapido di Suisse-Bilanz sono determinanti i dati dell'anno civile precedente quello di contribuzione. Il calcolo avviene nei sistemi cantonali d'informazione agricola nel quadro della rilevazione dei dati a inizio anno. Nel calcolo del test rapido confluiscono la somma di tutti gli effettivi medi di animali dichiarati, espressi in UBG, le superfici fertilizzabili in ettari nonché il saldo di tutti i

concimi aziendali e ottenuti dal riciclaggio ceduti e ritirati registrati in HODUFLU in chilogrammi di azoto e fosforo. I gestori devono registrare anche i concimi minerali impiegati, espressi in chilogrammi di azoto e fosforo. Sulla base dei risultati del progetto pilota nei Cantoni che utilizzano il sistema GELAN Berna, Friburgo e Soletta sono state elaborate le relative specificazioni.

I valori limite «UBG/ha di superficie fertilizzabile» corrispondono alla normativa attualmente in vigore per aziende che non ritirano concimi (n. 2.1.9).

Il valore UBG delle singole aziende per il test rapido dell'azoto o del fosforo si ottiene sommando gli effettivi medi di animali in UBG e le UBG calcolate in base ai concimi aziendali, ottenuti dal riciclaggio e minerali impiegati.

Il valore UBG specifico delle aziende per l'azoto e il fosforo viene successivamente diviso per gli ettari di superficie fertilizzabile dell'azienda, ottenendo una determinata intensità (UBG/ha di superficie fertilizzabile).

Il numero 2.2.2 finora faceva riferimento solo al numero 2.1.9; va inserito il rimando alla nuova disposizione per il calcolo semplificato del bilancio.

#### *Allegato 2 numero 4.2a*

Per l'alpeggio degli ovini su pascoli da rotazione con provvedimenti di protezione del gregge vengono versati contributi d'estivazione pari a quelli erogati per il sistema di pascolo con sorveglianza permanente (art. 47 cpv. 2 lett. a risp. all. 7 n. 1.6.1 lett. a). I contributi sono maggiori rispetto a quelli previsti per i pascoli da rotazione senza provvedimenti di protezione del gregge (art. 47 cpv. 2 lett. b risp. all. 7 n. 1.6.1 lett. b). Attualmente nel numero 4.2 è descritto il sistema del pascolo da rotazione, senza entrare nel merito delle esigenze supplementari relative ai provvedimenti di protezione del gregge. Per questo motivo, nel numero 4.2a viene inserito il sistema «pascolo da rotazione con provvedimenti di protezione del gregge».

N. 4.2a.1: le esigenze generali relative al sistema del pascolo da rotazione conformemente al numero 4.2 si applicano anche al sistema del pascolo con provvedimenti di protezione del gregge. Questo è garantito con un rimando.

N. 4.2a.2: le esigenze per le misure di protezione delle greggi relative al sistema del pascolo da rotazione con provvedimenti di protezione del gregge si basano sulle misure di protezione ragionevolmente esigibili secondo l'articolo 10<sup>quinquies</sup> capoverso 1 OCP. Questo rimando all'OCP consente di evitare la definizione parallela delle esigenze in due atti normativi. L'articolo dell'OCP citato (via cpv. 1 lett. e) consente inoltre di adeguare le esigenze alle condizioni regionali. Per la valutazione della ragionevolezza i Cantoni possono avvalersi dell'Aiuto all'esecuzione concernente la protezione del bestiame<sup>4</sup>. In particolare, per l'esecuzione a livello cantonale è utile l'Elenco dei criteri per la valutazione della (non) ragionevolezza di misure di protezione recentemente elaborato (all. 2 dell'Aiuto all'esecuzione).

#### *Allegato 7 numero 1.6.1 lettera a*

Per garantire la gestione sostenibile delle superfici d'estivazione, già oggi i contributi d'estivazione per l'alpeggio degli ovini sono differenziati in base ai sistemi di pascolo. Gli ovini permanentemente sorve-

<sup>4</sup> Aiuto all'esecuzione concernente la protezione del bestiame, Organizzazione e sostegno della protezione del bestiame nonché allevamento, formazione e impiego di cani da protezione delle greggi ufficiali; consultabile su: [www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/biodiversitaet/publikationen-studien/publikationen/vollzugshilfe-herdenschutz.html](http://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/biodiversitaet/publikationen-studien/publikationen/vollzugshilfe-herdenschutz.html)

## Ordinanza sui pagamenti diretti

gliati o detenuti su pascoli da rotazione con provvedimenti di protezione del gregge, attualmente ricevono 400 franchi per carico normale, ovvero contributi più elevati rispetto a quelli ottenuti dagli ovini su pascoli da rotazione (320 fr. per carico normale) o su altri pascoli (120 fr. per carico normale).

Da uno studio<sup>5</sup> cofinanziato dall'UFAM, svolto su mandato dei Cantoni Uri e Vallese, è emerso che, sulla base di 13 esempi di casi negli anni 2017-2018, l'adattamento dell'estivazione degli ovini alla situazione concernente i grandi predatori comporta costi supplementari di circa 18 000 franchi per alpe e stagione alpestre e di circa 43 franchi per ovino estivo. Mettendo in relazione questi costi supplementari con i carichi normali stabiliti per gli ovini degli alpi oggetto dello studio, si ottengono costi d'adattamento pari a circa 320 franchi per carico normale stabilito (CN). Questi costi supplementari derivano da adeguamenti sul piano aziendale (segnatamente assunzione di personale supplementare dell'alpe, messa a disposizione di ricoveri, diversa gestione dei pascoli) nonché da provvedimenti di protezione del gregge in senso più stretto (p.es. protezione notturna, cani per la protezione del gregge). Attualmente, in media circa la metà di questi costi supplementari di 320 franchi per CN deve essere assunta dal gestore, mentre l'altra metà è coperta con contributi pubblici. Due terzi di questi contributi (ca. 100-110 fr.) sono costituiti dai contributi d'estivazione supplementari (come conseguenza del cambio al sistema di pascolo «sorveglianza permanente» o «pascolo da rotazione con provvedimenti di protezione del gregge») e un terzo (ca. 50-60 fr.) dai contributi di protezione del gregge dell'UFAM. Secondo lo studio, se rapportati a tutta la Svizzera, i costi supplementari a carico dei gestori ammontano a 3,8 milioni di franchi.

Alla luce di ciò, l'attuale aliquota di 400 franchi per i contributi d'estivazione in caso di sorveglianza permanente e di pascoli da rotazione con provvedimenti di protezione del gregge è aumentata a 500 franchi per CN. Rispetto alla proposta avanzata in sede di consultazione (600 fr. per CN), l'incremento è più contenuto poiché, come evidenziato in molti pareri, la situazione varia da alpe ad alpe e quindi anche il correlato dispendio aziendale per la protezione delle greggi non è ovunque uguale. Inoltre è stato ampiamente sottolineato che non solo gli ovini, ma anche altre categorie di animali devono essere protette dai grandi predatori. Sono state avanzate anche varie proposte alternative con contributi supplementari per l'indennizzo del dispendio aziendale. Il Consiglio federale ne ha preso atto e nell'ambito di un prossimo pacchetto di ordinanze (presumibilmente PO 23) intende sottoporre una proposta per un sistema di contributi con importi supplementari. Nel frattempo, onde non arrecare alcun pregiudizio al futuro sistema e per offrire un aiuto immediato, dati i costi supplementari comprovati, nell'ottica di una soluzione transitoria l'aliquota viene innalzata di 100 franchi per CN, come esposto in precedenza. Nel 2022 è altresì disponibile un credito supplementare nel settore della protezione delle greggi (responsabilità dell'UFAM) dell'importo di 5,7 milioni di franchi, con il quale possono essere sostenute misure immediate per la stagione alpestre 2022.<sup>6</sup>

L'incremento dei contributi d'estivazione nel complesso contribuisce alla copertura dei costi supplementari d'esercizio e promuove la conversione al sistema di pascolo con sorveglianza permanente o al pascolo da rotazione con provvedimenti di protezione del gregge.

### *Allegato 8 numero 2.1.5*

Per le riduzioni in caso di dichiarazione non corretta della coltura o delle varietà, finora occorre distinguere tra colture con o senza contributi per la produzione estensiva ai sensi degli articoli 68 e 69. Per le colture con contributi per la produzione estensiva, contrariamente a tutte le altre colture, si applica un obbligo di raccolta una volta giunte a maturazione per l'estrazione di granelli (art. 69 cpv. 4). Con il varo del pacchetto di ordinanze per l'attuazione dell'iniziativa parlamentare 19.475, dal 2023 l'attuale contributo per la produzione estensiva viene recepito nel contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura (art. 68). Parallelamente si abolisce l'obbligo di raccolta. Per tale motivo la

---

<sup>5</sup> Moser *et al.* (2019), studio «Wirtschaftlichkeit der Schafsömmerng bei Anpassung an die Grossraubiersituation auf Schafalpen in den Kantonen Uri und Wallis», Büro Alpe, 13.3.2019; sintesi su: [Agrarforschung Schweiz 11: 102-109, 2020](#)

<sup>6</sup> Comunicato stampa UFAM del 19.5.2022: [La Confederazione rafforza la protezione del bestiame per la stagione alpestre 2022 \(admin.ch\)](#)

riduzione per il mancato adempimento di questo obbligo e le attuali lettere a e b possono essere accorpate in un'unica riduzione.

*Allegato 8 numero 2.1.7 lettera b*

Le superfici particolarmente infestate dalle malerbe non vengono più direttamente escluse dalla SAU. Per le lacune constatate in occasione delle ispezioni si effettua una riduzione e inoltre si fissa un termine per il risanamento. Solo se allo scadere del termine la lacuna permane, si procede all'esclusione della superficie dalla SAU.

*Allegato 8 numero 2.2.3 lettera d*

L'introduzione di un bilancio semplificato di sostanze nutritive richiede un'integrazione nello schema delle sanzioni. Se durante l'ispezione si constata che è presente un'indicazione sbagliata o i giustificativi necessari sono incompleti, mancanti, errati o inutilizzabili, si concede un termine suppletivo per calcolare un bilancio delle sostanze nutritive in base al metodo Suisse-Bilanz e i pagamenti diretti sono ridotti di 200 franchi. Se, dopo la scadenza del termine suppletivo, permangono lacune nello Suisse-Bilanz, si procede conformemente all'allegato 8 numero 2.2.3 lettera b.

*Allegato 8 numero 2.4.10 lettera a*

L'aggiunta di un rimando all'OTerm è necessaria poiché questa fissa le condizioni di sfalcio.

*Allegato 8 numero 2.9.6*

Con il pacchetto di ordinanze per l'attuazione dell'iniziativa parlamentare 19.475 è stato introdotto un nuovo numero 2.9.5 e l'attuale disposizione relativa alla riduzione dei contributi per progetti per l'evoluzione delle disposizioni sui contributi per il benessere degli animali è stata accidentalmente abrogata. Pertanto viene ripresa senza apportarvi alcuna modifica, ma con il numero 2.9.6.

*Allegato 8 numero 3.2.4*

Le indicazioni non veritiere concernenti la durata del pascolo (differenza tra la durata del pascolo dichiarata e il carico effettivo) sono sanzionate in tre modi diversi conformemente al numero 3.2.3. La classificazione parte dal presupposto che le indicazioni non veritiere riguardano l'intero effettivo di animali estivo. Tuttavia, le esperienze maturate in fase di esecuzione hanno dimostrato che a volte le indicazioni sulla durata del pascolo sono dichiarate scorrettamente anche solo per una parte dell'effettivo. Di conseguenza, in futuro in tali casi il Cantone deve poter diminuire la riduzione in modo adeguato conformemente al numero 3.2.3.

*Allegato 8 numero 3.5*

Se i documenti mancano o sono lacunosi è impossibile eseguire un controllo fondato in loco delle aziende d'estivazione. Attualmente è possibile chiedere che vengano presentati i documenti mancanti entro un termine fissato, ma ciò comporta un notevole dispendio amministrativo. I documenti e le registrazioni necessari per il controllo dell'estivazione sono noti da tempo e in genere gli organi di controllo informano i gestori sulla documentazione del caso nel momento in cui annunciano il controllo di base. Inoltre, è possibile usare il promemoria di Agridea («Alpjournal») come modello. Per questo motivo, la nuova procedura prevede che, in assenza di un documento, al posto di fissare un termine per la presentazione dello stesso si imponga direttamente una riduzione di 200 franchi. Tale regola si applica anche ai documenti lacunosi. Questa nuova disposizione permette di aumentare la valenza delle registrazioni e dei documenti compilati correttamente.

Ordinanza sui pagamenti diretti

*Allegato 8 numeri 3.6.2 e 3.7.2*

Secondo la normativa attuale, la riduzione dettata dall'adempimento solo parziale delle condizioni di gestione è presa in considerazione se complessivamente non supera il 10 per cento. Questa tolleranza implica che molte aziende d'estivazione non subiscono una riduzione dei contributi anche se in realtà presentano lacune. Inoltre queste aziende non sono necessariamente e sistematicamente registrate nell'ambito di un controllo basato sul rischio (art. 4 cpv. 1 lett. a OCoC). Analogamente a quanto in vigore per la tolleranza sulla PER (all. 8 n. 2.2.1), la nuova disposizione prevede che il contributo d'estivazione subisca una riduzione anche se viene riscontrata una sola lacuna. Se la riduzione dettata dall'adempimento solo parziale delle condizioni di gestione non supera complessivamente il 10 per cento, si applica una riduzione del 5 per cento (finora 0 %). Nel caso si constatasse una sola lacuna sanzionata con il 10 per cento, i contributi d'estivazione sono comunque ridotti del 5 per cento. Va inoltre tenuto conto del fatto che per ogni punto di controllo la prima lacuna implica una riduzione aggiuntiva di almeno 200 franchi e di al massimo 3000 franchi (all. 8 n. 3.6.3 e n. 3.7.3). In questo modo le aziende interessate sono anche sottoposte ai controlli successivi in funzione del rischio di cui all'OCoC.

*Allegato 8 numero 3.6.3 lettere j e k*

Le espressioni sono adeguate al nuovo articolo 31 capoverso 2.

*Allegato 8 numero 3.7.6*

A seguito delle nuove disposizioni nell'allegato 2 numero 4.2a (Requisiti per il pascolo da rotazione con provvedimenti di protezione del gregge), occorre adeguare e integrare i punti di controllo e la descrizione delle lacune:

- lettera a: le esigenze relative ai pascoli da rotazione conformemente all'allegato 2 numero 4.2 devono essere adempiute (all. 2 n. 4.2a.1);
- lettera b: i provvedimenti di protezione del gregge devono adempiere le esigenze dell'OCP (all. 2 n. 4.2a. 2).

## **1.4 Ripercussioni**

### **1.4.1 Confederazione**

L'innalzamento dei contributi d'estivazione per sistemi di pascolo protetti per gli ovini comporta un aumento dei pagamenti diretti di circa 1-2 milioni di franchi. Questo importo può essere coperto nel quadro dell'attuale preventivo per i pagamenti diretti a carico dei contributi di transizione. Questi ultimi originariamente erano previsti per otto anni (2014-2021). Tuttavia, a causa della sospensione della PA22+ decisa dal Parlamento, vengono mantenuti al livello di 70 milioni di franchi circa.

Con le modifiche dei contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento nel 2023 saranno versati circa 40 milioni di franchi in più per la sicurezza dell'approvvigionamento. Questa somma sarà compensata completamente nel credito per i pagamenti diretti dai contributi di transizione. Non ci saranno maggiori uscite.

### **1.4.2 Cantoni**

L'adeguamento dell'importo dei contributi d'estivazione è di natura meramente tecnica. L'esame delle domande per uno scarico anticipato dell'alpe a causa della crescente presenza di grandi predatori implica un certo carico amministrativo per i Cantoni. I processi e le procedure sono analoghi a quelli relativi all'applicazione dell'articolo 106 OPD (forza maggiore) e pertanto sono già rodati.

La procedura semplificata a comprova di un bilancio di concimazione equilibrato non sgrava solo le aziende che la utilizzano ma riduce anche il dispendio correlato ai controlli a livello di esecuzione. L'attuazione a titolo volontario nei sistemi cantonali d'informazione agricola comporta un onere finanziario iniziale.

Nei Cantoni nella primavera 2023 vi sarà un maggior dispendio per la registrazione delle domande di pagamenti diretti in quanto perverranno ancora notifiche di gestori per i due programmi per il miglioramento della fertilità del suolo.

#### 1.4.3 Economia

Con le modifiche nel settore dei contributi d'estivazione viene sostenuta l'agricoltura alpestre e di montagna affinché possa affrontare meglio le sfide correlate alla crescente presenza di grandi predatori. Con questo si punta a garantire una gestione sostenibile a lungo termine della regione d'estivazione.

Secondo calcoli comparativi effettuati con bilanci delle sostanze nutritive in base al metodo Suisse-Bilanz completi e anonimizzati, potenzialmente circa il 20 per cento di tutte le aziende adempie i requisiti della procedura semplificata a comprova di un bilancio di concimazione equilibrato. Per queste aziende questo rappresenta in linea di principio uno sgravio amministrativo.

I risultati ottenuti nel progetto pilota condotto nei Cantoni che utilizzano il sistema GELAN, Berna, Friburgo e Soletta, mostrano che soltanto il 5 per cento circa delle aziende ha utilizzato la procedura semplificata. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che la prova per il programma per la produzione di latte e di carne basata sulla superficie inerbita (PLCSI) si deve calcolare con il bilancio foraggero PLCSI che si basa su Suisse-Bilanz. Poiché attualmente possono beneficiare di questa semplificazione principalmente le aziende con produzione vegetale, è a discrezione dei Cantoni mettere a disposizione la procedura semplificata.

Con le modifiche dei contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento si attenua la transizione per le aziende nella zona di pianura che nel primo anno dell'attuazione del pacchetto di ordinanze per l'attuazione dell'Iniziativa parlamentare 19.475 (lv.Pa.) non possono ancora partecipare ai nuovi programmi sui pagamenti diretti. Una seconda riduzione del contributo di base per la sicurezza dell'approvvigionamento in caso di parallelo incremento dei contributi per i sistemi di produzione sarà necessaria nel 2024 o al più tardi nel 2025 per finanziare, senza incidere sul preventivo, la crescente partecipazione ai nuovi programmi sui pagamenti diretti.

#### 1.4.4 Ambiente

Le modifiche nell'ambito dei contributi d'estivazione in generale favoriscono una gestione professionale di pascoli e greggi nonché una gestione sostenibile della regione d'estivazione. In questo modo è possibile garantire la cura e la preservazione dell'apertura del paesaggio rurale alpino, con un effetto positivo sulla biodiversità.

L'introduzione facoltativa di un bilancio semplificato delle sostanze nutritive non ha ripercussioni sull'ambiente. Nell'ambito del progetto pilota sono stati sviluppati valori soglia i quali garantiscono che per le aziende dispensate anche un calcolo del bilancio completo comproverebbe un bilancio delle sostanze nutritive equilibrato.

La normativa concernente gli organismi da quarantena e altri organismi nocivi particolarmente pericolosi facilita l'interazione tra le misure ordinate per impedirne l'introduzione e la diffusione da un lato e l'applicazione dei provvedimenti dell'ordinanza sui pagamenti diretti dall'altro.

L'estensione della possibilità di impianto del tipo di SPB «prati rivieraschi» rafforza l'attuazione delle condizioni di gestione nello spazio riservato alle acque.

La riduzione di minore entità del contributo di base per la sicurezza dell'approvvigionamento in caso di parallelo incremento dei contributi per i sistemi di produzione non ha ripercussioni negative sull'ambiente. L'incentivo per i nuovi contributi per i sistemi di produzione rimane elevato.

### 1.5 Rapporto con il diritto internazionale

Le modifiche non hanno alcuna incidenza sul diritto internazionale.

## **1.6 Entrata in vigore**

Fatte salve le disposizioni menzionate di seguito, le modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2023.

Affinché le modifiche nel settore dei contributi d'estivazione (art. 107a e all. 7 n. 1.6.1 lett. a) possano essere applicate già nella stagione alpestre 2022, le relative disposizioni entrano in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2022. L'effetto retroattivo di un anno è sancito esplicitamente nell'OPD, rispetta il periodo massimo di un anno, è giustificato data la crescente presenza di grandi predatori e l'urgenza che ne deriva e di conseguenza rientra anche nell'interesse pubblico che non ne è lesa. Inoltre, non comporta disparità giuridiche nei confronti di terzi o ingerenze in diritti acquisiti, per cui l'effetto retroattivo è legittimo sulla base della guida di legislazione e della dottrina<sup>7</sup>.

Dal 1° gennaio 2024 i dati necessari per calcolare l'effettivo di animali determinante delle specie ovina e caprina saranno acquisiti dalla banca dati sul traffico di animali. Per questo motivo, occorre modificare l'articolo 98 capoverso 3 lettera d numero 1 con effetto alla stessa data.

A causa degli adeguamenti tecnici necessari da apportare ai sistemi cantonali d'informazione agricola, l'introduzione del bilancio semplificato delle sostanze nutritive è prevista per il 2024. L'attuazione da parte dei Cantoni è facoltativa.

## **1.7 Basi legali**

Articoli 70 - 76 e 170 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1).

---

<sup>7</sup> Pierre Moor et al., *Verwaltungsrecht*, Bd. I, Berna, 2012, pag. 198-201